

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1990

Disciplina giuridica dei segretari comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. – L'incerta condizione dei segretari comunali e provinciali provoca una sempre più accentuata condizione di disagio della categoria ma soprattutto pregiudica gravemente la funzionalità delle nostre istituzioni territoriali.

I ritardi del legislatore favoriscono un accelerato processo di degrado di tale peculiare rapporto lavorativo e contribuiscono allo stato di degrado delle autonomie locali.

La denuncia quotidiana dei segretari comunali è costante.

Eppure essa è inascoltata nonostante l'oramai evidente improcrastinabilità.

La vigente disciplina è caotica e completamente inadatta a garantire l'importantissimo ruolo di tali indispensabili tutori del bene pubblico.

Occorre pertanto una nuova disciplina che definisca con chiarezza le funzioni e le attribuzioni dei segretari comunali e pro-

vinciali, i loro rapporti con gli organi elettivi, le modalità di accesso alla carriera – prevedendo l'effettuazione di un corso e di un successivo tirocinio – e le possibilità dello sviluppo della carriera, soprattutto attraverso una continua formazione.

In particolare l'istituzione della Scuola superiore di amministrazione locale viene a garantire un costante aggiornamento per un più efficace perfezionamento delle necessarie conoscenze teoriche e marginali necessarie.

Occorre altresì garantire l'esercizio indipendente delle funzioni dei segretari, tutelando in massimo grado la loro autonomia ed abolendo le condizionanti note di qualifica.

È urgente procedere a tale necessaria riforma senza la quale non ci potrà essere in Italia un'amministrazione locale che garantisca veramente al cittadino il miglior espletamento dei servizi pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Accesso alla carriera)

1. L'accesso al grado iniziale della carriera di segretario comunale e provinciale avviene mediante un corso biennale di reclutamento e formazione espletato dalla Scuola superiore di amministrazione locale di cui all'articolo 4 e un successivo periodo semestrale di praticantato.

2. Al corso di formazione di cui al comma 1 si accede mediante un concorso pubblico a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio di età non superiore ai 30 anni.

3. Il concorso è bandito nel novembre di ciascun anno dal Ministro dell'interno, su conforme delibera del Consiglio nazionale di amministrazione dei Segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 7, ed inizia nel settembre dell'anno successivo.

4. Nel bando sono stabiliti con precisione i criteri di valutazione dei titoli e tutte le modalità di svolgimento del concorso.

5. La Commissione giudicatrice del concorso è composta da un alto magistrato designato dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, da due prefetti designati dal Ministro dell'interno e da due segretari designati dal Consiglio nazionale di amministrazione dei Segretari comunali e provinciali.

6. Al termine del primo anno del corso vengono effettuate delle prove, il cui superamento comporta l'ammissione al secondo anno.

7. Al termine del secondo anno di corso e dopo aver superato le prove finali, gli idonei sono assegnati dal Consiglio nazionale di amministrazione dei Segretari comunali e provinciali presso un comune per un

periodo di praticantato di sei mesi da svolgere in stretta collaborazione con un segretario comunale in ruolo, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento del Consiglio nazionale di amministrazione dei Segretari comunali e provinciali.

8. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito il diploma del corso per aspiranti segretari comunali sono, su domanda, direttamente assegnati ad un comune per il periodo semestrale di praticantato, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Art. 2.

(Borsa di studio)

1. Ai partecipanti al corso di reclutamento e formazione è corrisposta una borsa di studio pari all'80 per cento del trattamento economico di grado iniziale.

2. Ai praticanti è corrisposta una borsa di studio pari al 95 per cento del trattamento economico di grado iniziale.

Art. 3.

(Immissione in ruolo)

1. Concluso con giudizio favorevole il periodo semestrale di praticantato, i segretari sono iscritti in apposito albo ed immessi in ruolo dal Consiglio nazionale di amministrazione dei Segretari comunali e provinciali.

Art. 4.

(Scuola superiore di amministrazione locale)

1. È istituita la Scuola superiore di amministrazione locale che cura la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali nonché dei dirigenti dei comuni, delle provincie e delle regioni.

2. Al positivo esito dei corsi tenuti dalla Scuola è correlato lo sviluppo della carriera.

Art. 5.

(Regolamento della Scuola superiore)

1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi, ascoltate le competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento che disciplina il funzionamento della Scuola superiore di amministrazione locale.

Art. 6.

(Corso triennale di perfezionamento)

1. I posti di segretario comunale dei comuni di prima classe e i posti di segretario provinciale che si prevedano disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti per almeno per il 70 per cento mediante un corso di perfezionamento di durata triennale svolto presso la Scuola superiore di amministrazione locale.

2. Il corso triennale di perfezionamento consente il conseguimento di un titolo di studio equipollente a tutti gli effetti al titolo di dottorato di ricerca in amministrazione locale, conseguito ai sensi dell'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, saranno dettate le norme concernenti i requisiti e le modalità di selezione per l'accesso, di formazione delle graduatorie finali, il trattamento economico dei corsisti e la composizione delle commissioni giudicatrici.

4. Al corso di perfezionamento sono ammessi, nella quota fissata dal suddetto decreto e comunque non inferiore alla metà, candidati di età non superiore ai 35 anni.

Art. 7.

*(Consiglio nazionale di amministrazione
dei Segretari comunali e provinciali)*

1. È istituito il Consiglio nazionale di amministrazione dei Segretari comunali e provinciali, che esercita, sulla base di un regolamento adottato dal Ministro dell'interno, le funzioni relative al rapporto di servizio dei segretari comunali e provinciali.

2. Il Consiglio nazionale di amministrazione è presieduto dal Ministro dell'interno o suo delegato ed è composto da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative, da tre prefetti e due dirigenti designati dal Ministro dell'interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI).

3. Il Consiglio nazionale di amministrazione adotta un proprio regolamento per disciplinare il proprio funzionamento nell'ambito del regolamento di cui al comma 1.

Art. 8.

*(Funzioni del segretario
comunale e provinciale)*

1. I segretari svolgono funzioni di alta collaborazione, consulenza ed assistenza, dirigendo i servizi dell'ente e garantendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. Il parere del segretario conclude la fase istruttoria dell'attività amministrativa.

3. I segretari possono esercitare potere di proposte agli organi dell'ente.

4. Nel dirigere gli uffici ed i servizi dell'ente, il Segretario impartisce ordini e direttive a tutto il personale, adottando le sanzioni fino alla censura ed esercitando il potere di iniziativa riguardo le superiori sanzioni.

Art. 9.

(Trasferimento)

1. I trasferimenti dei segretari sono disposti dal Consiglio nazionale di amministrazione, secondo le modalità statuite da suo apposito regolamento.

Art. 10.

(Note di qualifica)

1. Sono abrogate le norme che prevedono note di qualifica.

2. In nessun caso gli enti locali possono esprimere definitive valutazioni circa l'operato dei segretari bensì soltanto portare a conoscenza del Consiglio nazionale di amministrazione le proprie considerazioni.

Art. 11.

*(Classificazione dei comuni
e progressione in carriera)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, ascoltate le competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, un decreto legislativo che proceda ad una nuova classificazione dei comuni e alla statuizione delle modalità della progressione in carriera di segretari-comunali, nel rispetto dei principi enunciati negli articoli 4 e 6.

Art. 12.

*(Testo unico sul segretario
comunale e provinciale)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, ascoltate le competenti commissioni parlamentari, emana un testo unico, riordinando tutte le disposizioni in vigore in materia di segretari comunali e provinciali.